



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 105 del 14 Ottobre 2015

Leggi Regionali nn. 24-25-26-27-28-29

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2015 N. 24

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).....4

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 25

Disciplina delle Cooperative di Comunità.....9

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 26

Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.....14

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).....19

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 28

Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo26

LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015 N.29

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese.....33

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'art. 2 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

- a) Tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- b) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- c) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De

Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

- g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
- h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
- i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio."

Art. 2

(Modifica all'art. 7 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 66/2012 le parole: "ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di competenza territoriale," sono sostituite dalle seguenti: "al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo".

Art. 3

(Inserimento dell'art. 11 bis nella L.R. 66/2012)

1. Dopo l'articolo 11 della L.R. 66/2012 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

(Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo")

1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: "Tartufo d'Abruzzo".
2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalità di assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.".

Art. 4

(Modifiche all'art. 17 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 66/2012 è sostituito dai seguenti:
"3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.
3 bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.".

Art.5

(Abrogazione dell'art. 21 della L.R. 66/2012)

1. L'articolo 21 della L.R. 66/2012 è abrogato.

Art. 6

(Integrazione all'art. 26 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 66/2012 dopo le parole "di raccolta consentiti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge".

Art. 7

(Modifiche all'art. 40 della L.R. 66/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è abrogata.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufo controllate non sono consentite.".

Art. 8

(Modifiche all'Allegato A della L.R. 66/2012)

1. Dopo il numero 9 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:
"9 bis. Senza aver indossato, durante l'attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia il corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti, (art. 4, comma 2) - Sanzione da € 60,00 a € 180,00".
2. Il numero 10 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 66/2012, dopo le parole "durante l'attività di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia".

Art. 10

(Abrogazione della L.R. 22/1988)

1. La legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è abrogata.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 Ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DEGLI ARTICOLI 2, 4, 7, 17, 21, 26, 40 E
DELL'ALLEGATO A DELLA LEGGE REGIONALE
21 DICEMBRE 2012, N. 66

"Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione
dei tartufi in Abruzzo"

COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 8
OTTOBRE 2015 N. 27

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21
dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di
raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e
abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22
(Norme per la raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66
Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione
dei tartufi in Abruzzo.

Art. 2
(Tartufi - Elencazione specie - Calendario
raccolta)

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:
 - a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
 - b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
 - c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
 - d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad

- eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
 - f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
 - g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
 - h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
 - i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio.
2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (*Tuber magnatum*), individuate dall'articolo 10, comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.
 3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

Art. 4

(Tutela del patrimonio tartuficolo - Procedure - Aziende faunistico-venatorie)

1. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, può con propria deliberazione:
 - a) vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi sentito

- uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) variare la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (*Tuber magnatum*) non può, in alcun caso, superare il mezzo chilogrammo, salvo se trattasi di un unico pezzo;
 - d) disciplinare nelle aziende faunistico-venatorie l'attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni incolti nelle seguenti modalità:
 - 1) consentita nei periodi interdetti alla caccia;
 - 2) limitata ai giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria.

2. Il raccoglitore durante l'attività di ricerca nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia indossa un corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti. Nelle aziende previste all'art. 41 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", per effettuare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il ricercatore, prima di iniziare l'attività di ricerca giornaliera, deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili e accessibili.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere adottate dalla Giunta regionale su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, Corpo Forestale delle

Stato (CFS) ed altri Organi di controllo, e delle Associazioni dei tartufai riconosciute.

4. La Giunta regionale, ove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale, anche su richiesta dei comuni, delle associazioni dei tartufai riconosciute e degli Enti gestori delle aree protette, sentito uno dei centri di ricerca dei centri specializzati di cui al comma 3 dell'art. 3, può disciplinare la raccolta dei tartufi con apposito regolamento.

Art. 7

(Tartufaie controllate o coltivate - Nozione e requisiti)

1. Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
2. Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell'area tartuficola.
3. Il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l'attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
4. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 3, i proprietari delle tartufaie, o gli altri aventi diritto, presentano apposita istanza al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, e per conoscenza al Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio, corredata da:
 - a) certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;
 - b) planimetria catastale con delimitazione dell'area interessata all'impianto;
 - c) certificato di micorrizzazione e fattura delle piante messe a dimora;
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.
6. Il Servizio di cui al comma 5, ogni cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali delle tartufaie.
7. L'accertamento della mancanza dei requisiti propri delle tartufaie controllate o coltivate comporta l'adozione di provvedimenti per la loro regolarizzazione o, se del caso, la revoca del riconoscimento.
8. In caso di revoca l'interessato deve eseguire, entro quindici giorni dalla notifica della revoca, la rimozione delle tabellazioni dell'area interessata e non può chiedere un nuovo riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.
9. La Regione, con apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartufigole riconosciute.

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.
- 3 bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E' fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (*Tuber Magnatum*).

Art. 21

(Raccolta sul Demanio regionale)

[1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione è disciplinata con atto della Giunta regionale.]

Art. 26

(Commercio tartufi freschi)

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie previste nell'articolo 2 della presente legge.
2. E' vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.
3. E' vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti, fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
5. La comunicazione dei dati di cui al comma 4 è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa modulistica.
6. La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al comma 4 è il Centro regionale

di assistenza alla tartuficoltura della Direzione politiche agricole della Giunta regionale.

Art. 40

(Abrogazione norme precedenti - disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) [la n. 22 del 16 febbraio 1988 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) fatto salvo il comma 11 bis dell'art. 3 nel testo introdotto dall'art. 1 della l.r. 3 luglio 2012, n. 31 recante "Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1988, n. 22 recante (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi)";]
 - b) la n. 46 del 3 luglio 1996 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi);
 - c) la n. 106 del 29 ottobre del 1996 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 e alla L.R. 3 luglio 1996, n. 46.
2. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.
- 2 bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufaie controllate non sono consentite.

Allegato A

- A. DISPOSIZIONI GENERALI:
 1. Abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali - (art. 15). Sanzione: da € 100,00 a € 700,00 per ogni pianta.
- B. RICERCA O RACCOLTA PERIODI - ORE DI DIVIETO - ZONE DI TUTELA:
 1. In periodo di divieto secondo il calendario di cui alla presente

legge o secondo le eventuali modifiche deliberate dalla Giunta regionale - (art. 2 e 4) - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).

2. Nel caso in cui la Giunta regionale (art. 4, comma 1 lett a) abbia vietato per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta di tutte - od alcune - specie di tartufi - Sanzione da € 1.200,00 a € 4.000,00.
3. Durante le ore notturne (art. 16) - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
4. Nelle zone protette e nei giorni di divieto nelle aziende faunistico-venatorie previsti all'art. 4, lett. d) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00

C. MEZZI E MODALITA' DI RACCOLTA:

1. Senza l'ausilio del cane, a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o, con più di due cani (art. 17) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
2. Con attrezzi diversi da quelli previsti dall'art. 17 della presente legge - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).
3. Senza provvedere alla riempitura - a regola d'arte -, delle buche aperte (art. 18) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
4. Apertura delle buche in misura superiore a cinque, (art. 18). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
5. La raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto nella presente legge o nelle delibere della Giunta regionale e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto (art.19). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
6. La lavorazione andante del terreno (zappatura) in qualsiasi

periodo dell'anno (art. 18); - Sanzione: da € 1.500,00 a € 4.500,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 24 (ventiquattro). In caso di recidività l'Autorità

Amministrativa provvederà alla revoca del tesserino e alla contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 6.000,00.

7. La raccolta di tartufi immaturi od avariati (art.18) - Sanzione: da € 150,00 a € 450,00.
8. La raccolta e la ricerca, non autorizzati a terzi, nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute come tali a norma della presente legge - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
9. La raccolta nelle aree rimboschite, prima di quindici anni dal rimboschimento (art. 6) Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
- 9 bis. Senza aver indossato, durante l'attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia il corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti, (art. 4, comma 2) - Sanzione da € 60,00 a € 180,00.
10. [La raccolta nelle aree del demanio regionale senza la prescritta autorizzazione (art. 21) Sanzione da € 300,00 a € 1.200,00.]

D. TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE - TABELLAZIONE

1. Violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in ordine alle caratteristiche delle tabelle e modalità di tabellazione (art. 9) - Sanzione: da € 150,00 ad € 450,00 cui si sommano € 10,00 per ogni tabella.
2. Tabellazione delle tartufaie come "controllate" o "coltivate" senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione (art. 7) - Sanzione: da € 300,00 ad € 600,00 cui si sommano € 50,00 per ogni tabella.

3. Danneggiamento o asportazione di tabelle da € 200,00 a € 600,00 per ogni tabella.
- E. **COMMERCIALIZZAZIONE**
1. Il commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla presente legge (artt. 2 e 29 e ss.). - Sanzione: da € 600,00 a € 2.000,00.
 2. Il commercio e il trasporto dei tartufi freschi, esercitati al di fuori del periodo di raccolta di cui alla presente legge od alle relative delibere della Giunta regionale (art. 26) - Sanzione: da € 3.000,00 a € 10.000,00.
 3. La vendita dei tartufi al mercato pubblico, senza l'osservanza delle norme prescritte - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
 4. La messa in commercio dei tartufi conservati, senza l'osservanza delle norme prescritte, al riguardo - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
 5. L'omessa o l'errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 4, della presente legge - Sanzione: da € 1.500,00 a € 5.000,00.
- F. **AUTORIZZAZIONE E TASSA DI CONCESSIONE**
1. La ricerca e la raccolta senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta (art. 22) - Sanzione: da € 400,00 a € 1.200,00.
 2. La ricerca e la raccolta senza poter esibire, per dimenticanza od altra ragione, il tesserino comprovante l'esistenza della autorizzazione ottenuta entro il termine di 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione, si applica la sanzione prevista dal precedente punto 1. Non si applicano al momento del controllo le sanzioni previste dal presente numero qualora venga esibita copia della avvenuta presentazione di denuncia di

smarrimento, furto o distruzione del tesserino, ricevuta dalle competenti autorità.

3. La ricerca o raccolta senza aver versato la tassa annua di concessione regionale prevista per la ricerca o raccolta dei tartufi (art. 24). - Sanzione: da € 500,00 a 1000,00, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta, con versamento della stessa a favore della Regione Abruzzo; nel caso di inottemperanza del pagamento della predetta tassa entro 10 gg. dalla contestazione, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 della L.R. n. 13/80, dal doppio al sestuplo della tassa evasa.
4. Nei terreni gravati da uso civico e terreni di proprietà senza l'autorizzazione prevista (art. 20) - Sanzione: € 300,00 a € 1.200,00.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/1 del 1.10.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 28

Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole e dei molluschi gasteropodi marini)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it